

## Commissione Tributaria Provinciale di Napoli

## IL PRESIDENTE

Viste le delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Vista la legislazione e la regolamentazione secondaria emanata in tema di Emergenza epidemiologica da virus Sars-Cov-2 causa della malattia Covid19;

Visto comma 2, art.135 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n.77 "La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali, da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.";

**Visto** il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.";

Visti i precedenti provvedimenti di questa Presidenza, in particolare il

decreto 29 ottobre 2020, prot.11311 e 16 novembre 2020, prot.11931, che qui si intendono richiamati per ogni attività non diversamente disciplinata con il presente decreto;

Visto il Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 6 novembre 2020, "Specifiche tecniche in materie di processo tributario telematico" G.U. 13 novembre 2020 n.283;

Vista la Delibera del 10 novembre 2020 n.1230 "Linee guida" emanata in materia dal CPGT;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 11 novembre 2020, "Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137" G.U. 16 novembre 2020 n.285;

**Visto** il Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, del 20 novembre 2020, prot.16579;

**Ritenuto** opportuno disciplinare in modo uniforme l'operatività delle due Commissioni Tributarie in Napoli;

Rilevato che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, allo stato, sussistono le condizioni, salvo implementazione delle dotazioni, per l'espletamento quotidiano limitatamente a solo una sezione alla volta dell'udienza in videoconferenza (VDC) a mezzo skype for business "tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del M.E.F.";

Ritenuto che, a fronte della avvenuta reiterazione della istanza di discussione in pubblica udienza in presenza, gravi sul Presidente la valutazione dell'esistenza dei presupposti che richiedono una trattazione della controversia in presenza, secondo le proprie indicazioni del 16 novembre 2020 prot. 11931 di recepimento delle citate Linee guida del CPGT e che allo stato implica l'udienza pubblica in VDC;

Rilevato che, in caso di ricorso alla udienza in VDC, si rende necessario che venga disposto il rinvio in prosieguo ad altra udienza, previa verifica, che

avverrà con il supporto del personale amministrativo individuato in accordo con il Dirigente della Segreteria, che nella data ipotizzata il sistema di VDC non sia stato già assegnato ad altra sezione, e con invio dei previsti avvisi alle parti;

Rilevato che, ove non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto in VDC, "si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica." (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini); con la precisazione che "in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio." (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

## **DISPONE**

allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, come già a decorrere dal 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.
- 2) Nel caso in cui si insista per la discussione pubblica in presenza si proceda con udienza in VDC, previa verifica della sussistenza delle sopra richiamate condizioni.
- 3) Nel caso in cui si insista per la richiesta di discussione pubblica partecipata, e non sia possibile procedere con udienza in VDC, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Il rinvio al periodo post-

4/4

emergenziale della pubblica udienza partecipata dalle Parti potrà essere

accordato solo per gravi e giustificati motivi quando risultino inadeguati i riti

alternativi.

4) Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso

precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la

trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

5) È autorizzata la possibilità (senza alcun obbligo) di svolgere le camere di

consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di

adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di

comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti

il regolare e integrale funzionamento.

Si comunichi a tutti i Presidenti ed i Vice Presidenti, ai giudici in servizio presso la

CTP di Napoli, al Direttore della CTP di Napoli, ai segretari di sezione, al

Presidente della CTR della Campania. Si comunichi altresì al Consiglio di

Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria, al

Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, alle sue Direzioni Provinciali di

Napoli e alla Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili, etc., alle Camere degli Avvocati Tributaristi, al Garante del

Contribuente.

Napoli, 26 novembre 2020

dr. Francesco Salzano